

INDIZIONE DI PROCEDURA NEGOZIATA SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA AI SENSI DELL'ART. 36 co. 2 lett. b), dell'art. 63 e dell'art. 216 co. 9 del D.lgs 50/2016, PER L'AGGIUDICAZIONE DELL'APPALTO AVENTE AD OGGETTO II LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ILLUMINAZIONE CENTRO STORICO E MONUMENTI PIAZZA DEI MARTIRI (PROG. A7 n. 252/14)

CIG _____

Importo complessivo dell'appalto: € 146.221,65

Durata dei lavori: 90 giorni

Data scadenza presentazione offerte: _____

Stazione Appaltante: Comune di Carpi, C.so A.Pio 91, 41012 Carpi (MO),

Responsabile Unico del Procedimento: Arch. Giovanni Gnoli

DISCIPLINARE DI GARA

Il presente disciplinare di gara, allegato all'Invito a presentare offerta di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative all'invito relative alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da prestare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione, nonché le altre eventuali, ulteriori informazioni relative all'appalto, unitamente al capitolato tecnico, suoi allegati e appendici, allo schema di contratto e agli altri documenti altresì allegati all'invito.

L'affidamento in oggetto è stato disposto con deliberazione a contrarre n. _____ del _____ e avverrà mediante procedura negoziata e secondo il criterio del minor prezzo in ogni caso inferiore a quello posto a base di gara determinato secondo quanto previsto all'art. 95 del D.lgs 50/2016, mediante **offerta con ribasso unico sull'elenco prezzi posto a base di gara. Non saranno ammesse offerte in aumento.**

Si avvertono le ditte partecipanti alla gara che, in caso di discordanze tra le prescrizioni del Capitolato Speciale d'Appalto e quelle contenute nella Lettera di invito e nel Disciplinare di gara, sono da ritenersi prevalenti quelle previste nella Lettera di invito e nel Disciplinare stesso, in quanto "Lex specialis" dello svolgimento della gara.

L'aggiudicazione definitiva sarà comunicata tramite telefax ai concorrenti ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli **32 comma 9 e 76 comma 5 lettera a) del D.Lgs. n. 50/16.**

Per partecipare alla gara i soggetti interessati dovranno fare pervenire al Comune di Carpi - Ufficio Protocollo – C.so A. Pio n. 91 - , direttamente a mano o tramite il servizio postale o servizio di recapito autorizzato, entro le **ORE _____ DEL GIORNO _____**, un plico, debitamente chiuso e sigillato con ceralacca o con ogni mezzo idoneo a garantire l'integrità del contenuto e controfirmato sui lembi di chiusura, (da intendersi quelli che dovranno essere materialmente chiusi da parte della Ditta concorrente) riportando in frontespizio nome della Ditta e oggetto della gara, contenente la documentazione di gara richiesta al successivo punto "Documenti da presentare".

La gara verrà esperimenta nel giorno: _____, ALLE ORE _____ presso la Sede Comunale di Via Peruzzi n. 2, primo piano (Sala Commissione per la qualità architettonica e il paesaggio), in seduta pubblica.

<p>A) IMPORTO DEI LAVORI A BASE D'APPALTO E CATEGORIE RICHIESTE</p>
--

L'appalto ha per oggetto la manutenzione straordinaria illuminazione centro storico e monumenti di Piazza dei Martiri, meglio specificate nel Capitolato d'appalto e Progetto tecnico; il **luogo di esecuzione** dei lavori è il centro storico e Piazza dei Martiri, come meglio specificato agli artt. 1 e 2 del Capitolato Speciale d'Appalto.

L'importo complessivo dell'appalto, compresi gli oneri per la sicurezza ed esclusi gli oneri fiscali, ammonta ad **euro 146.221,65** (*euro centoquaranteseimiladuecentoventidue, sessantacinque*), di cui **euro 144.800,00** (*euro centoquarantaquattromilaottocento, zerozero*) per i lavori e gli oneri della sicurezza non soggetti a ribasso ammontano ad **euro 1.421,65** (*euro millequattrocentoventuno, sessantacinque*).

La composizione delle lavorazioni dell'appalto, ai sensi dell'art. 90 del D.P.R. 207/2010, è la seguente:

- **CATEGORIA INDICATIVA PREVALENTE: OG10** “Impianti per la trasformazione alta/media tensione e per la distribuzione di energia elettrica in corrente alternata e continua ed impianti di pubblica illuminazione” per un importo pari a **euro 101.606,29** (*euro centounomilaseicentosei, ventinove*)
- **ALTRE CATEGORIE INDICATIVE SCORPORABILI NON PREVALENTI: OG3** “Strade, autostrade, ponti, viadotti, ferrovie, linee tranviarie, metropolitane, funicolari e piste aeroportuali e relative opere complementari” per un importo pari a **euro 44.615,36** (*euro quarantaquattromilaseicentoquindici, trentasei*).

<p>B) SOGGETTI AMMESSI</p>

In base a quanto disposto dall'art. 45 del D. Lgs. n. 50/2016, sono ammessi a partecipare i seguenti soggetti:

- 1) Gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
- 2) I consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della Legge 25 giugno 1909, n. 422 e del D. Lgs. del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577 e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- 3) I consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro, secondo le disposizioni di cui all'art. 47 del D. Lgs. n. 50/2016

- 4) I raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui ai numeri 1), 2) e 3), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti; si applicano al riguardo le disposizioni dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016
- 5) I consorzi ordinari di concorrenti, di cui all'articolo 2602 del Codice Civile, costituiti tra i soggetti di cui ai numeri 1), 2) e 3) del presente paragrafo, anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615-ter del codice civile, si applicano al riguardo le disposizioni dell'art. 48 del D. Lgs. 50/2016
- 6) Le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33; si applicano le disposizioni dell'art. 48
- 7) Imprese aventi sede in uno Stato aderente all'Unione Europea, in base alla documentazione prodotta secondo le normative vigenti nei rispettivi paesi di appartenenza, alle condizioni precisate dall'art. 45 co.

La partecipazione delle predette categorie di soggetti, è disciplinata dalle seguenti disposizioni:

a) L'impresa singola (sia individuale che società o Consorzio di cui all'art. 45, comma 1, lettera b), D.Lgs. 50/16) può partecipare alla gara qualora sia in possesso di tutti i requisiti richiesti dagli atti di gara.

b) Nel caso di raggruppamenti temporanei di concorrenti, di tipo orizzontale, di consorzi ordinari di concorrenti, di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete e GEIE di cui all'art. 45 comma 1 lettere d), e), ed f) del D.Lgs. 50/16, ciascuna impresa riunita o consorziata deve essere in possesso, di tutti i requisiti richiesti dagli atti di gara, per classifica non inferiore al 40% dell'importo dei lavori a base di gara per la mandataria o per una impresa consorziata o aderente al contratto di rete e al 10% dello stesso importo per ciascuna delle mandanti o delle altre imprese consorziate o aderenti al contratto di rete, purché la somma degli importi per i quali le imprese riunite o consorziate o aggregate mediante contratto di rete, sia almeno pari all'importo dei lavori a base di gara. L'impresa mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti in misura maggioritaria. Le imprese riunite in raggruppamento temporaneo dovranno eseguire i lavori nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.

c) Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, di tipo verticale, di consorzi ordinari di concorrenti, di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete e GEIE di cui all'art. 45 comma 1 lettere d), e), ed f), del D.Lgs. 50/16 i requisiti richiesti dagli atti di gara, devono essere posseduti dalla mandataria o capogruppo.

Le imprese riunite in raggruppamento temporaneo dovranno eseguire i lavori nella percentuale corrispondente alla quota di partecipazione al raggruppamento.

d) Salvo quanto previsto dall'art. 47 del D.Lgs. 50/2016, i Consorzi stabili di cui agli artt. 45 comma 2 lettera c) e all'art. 94 del D.P.R. n. 207/2010 possono partecipare alla gara qualora la somma dei requisiti posseduti dalle imprese consorziate e previsti per la partecipazione alla gara, sia almeno pari a quella richiesta nella presente lettera d'invito. Alle singole imprese consorziate si applicano le disposizioni previste per le imprese mandanti dei raggruppamenti temporanei di imprese. In alternativa, ed obbligatoriamente oltre 5 anni dalla costituzione, il Consorzio stabile deve essere in possesso autonomamente dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara.

e) In caso di Avvalimento, ai sensi dell'art. 89 del D. Lgs. 50/16, il concorrente, singolo o consorziato o raggruppato può soddisfare la richiesta relativa al possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente procedura, avvalendosi dei requisiti di altro soggetto.

Non è inoltre consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente.

f) Se l'impresa singola o le imprese che intendono riunirsi in raggruppamento temporaneo possiedono i requisiti prescritti nella lettera d'invito, possono associare altre imprese qualificate anche per categorie ed importi diversi da quelli richiesti nella lettera d'invito, a condizione che i lavori eseguiti da queste ultime non superino il 20% dell'importo complessivo dei lavori e che l'ammontare complessivo delle qualificazioni possedute da ciascuna sia almeno pari all'importo dei lavori che saranno ad essa affidati.

Ai sensi della normativa vigente sussistono i seguenti divieti:

- partecipazione alla medesima gara di soggetti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale. In caso di rilevata partecipazione congiunta di soggetti controllanti e controllati per i quali le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale si procederà all'**esclusione** di entrambi
- partecipazione alla gara di concorrenti per i quali è accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi. Tali concorrenti saranno esclusi dalla gara
- partecipazione alla medesima gara sia di un consorzio stabile di cui all'art. 45 comma 1 lettera c), D. Lgs. 50/16 sia dei consorziati per i quali il consorzio concorre, in qualsiasi forma; in tal caso, si procederà alla **esclusione** sia del consorzio, che delle imprese consorziate per le quali il consorzio ha dichiarato di concorrere; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale; inoltre è vietata la partecipazione a più di un consorzio stabile **a pena di esclusione** di tutti i consorzi coinvolti;
- partecipazione alla gara di una impresa singola o consorzio in più di un raggruppamento temporaneo, consorzio ordinario di concorrenti, aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, c. 1, D. Lgs. 50/16 ovvero partecipazione alla gara di imprese sia in forma individuale, sia in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45, c. 1, D. Lgs. 50/16; in tal caso, si procederà alla **esclusione** di tutti i raggruppamenti, consorzi e aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete coinvolti;
- partecipazione alla gara sia di consorzi di cui all'art. 45 comma 1 lettere b) D. Lgs. 50/16, sia delle imprese consorziate per le quali il consorzio concorre, in qualsiasi forma; in tal caso, si procederà alla **esclusione** sia del consorzio che delle imprese consorziate per le quali il consorzio ha dichiarato di concorrere; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale
- associazione in partecipazione di cui agli artt. 2549 e seguenti del Codice Civile;
- ai sensi dell'art. 48, c. 9, D. Lgs. 50/16, qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei, dei consorzi ordinari di concorrenti e delle aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete, rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. La violazione delle disposizioni di cui all'art. 48, c. 9, D. Lgs. 50/16, comporterà l'annullamento dell'aggiudicazione ovvero la nullità del contratto, nonché l'**esclusione** dei concorrenti riuniti in

raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aderenti al contratto di rete, concomitanti o successivi alle procedure di affidamento relative al medesimo appalto;

- avvalimento della stessa impresa ausiliaria da parte di più di un concorrente alla stessa gara, ovvero partecipazione sia dell'impresa ausiliaria che di quella che si avvale dei requisiti; in tali casi si procederà alla **esclusione** di tutte le imprese coinvolte.

C) DOCUMENTI DA PRESENTARE

Il plico che le ditte interessate a partecipare dovranno far pervenire entro la data di scadenza, dovrà essere **opportunamente chiuso e sigillato con ceralacca o con ogni mezzo idoneo a garantire l'integrità del contenuto e controfirmato sui lembi di chiusura, (da intendersi quelli che dovranno essere materialmente chiusi da parte della Ditta concorrente) riportando in frontespizio nome e recapiti della Ditta e oggetto della gara e dovrà contenere le seguenti buste:**

BUSTA A: “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”

BUSTA B: “OFFERTA ECONOMICA”

BUSTA A: opportunamente chiusa e sigillata con ceralacca o con ogni mezzo idoneo a garantire l'integrità del contenuto e controfirmata sui lembi di chiusura, (da intendersi quelli che dovranno essere materialmente chiusi da parte della Ditta concorrente) riportando in frontespizio nome della Ditta, oggetto della gara e la dicitura “DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA”.

La suddetta **BUSTA A)** dovrà contenere la seguente documentazione:

1. **DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA AI SENSI DEGLI ARTT. 46, 47 E 48 DPR 445/2000,** attinente il possesso sia dei requisiti di ordine generale, sia di quelli più specificamente richiesti per la partecipazione al presente appalto. **Il facsimile della dichiarazione (allegato alla lettera d'invito), deve essere reso e compilato in ogni sua parte, nessuna esclusa, e sottoscritto, a pena di esclusione a cura del Titolare della Ditta Individuale o Legale Rappresentante della Società o del Consorzio,** allegando fotocopia del documento d'identità del sottoscrittore, senza necessità di autenticare la sottoscrizione né dell'apposizione delle marche da bollo.

Si precisa inoltre che, ai sensi del DPR 445/2000, parte delle dichiarazioni prodotte dovranno essere successivamente comprovate dalla Ditta aggiudicataria mediante esibizione di idonea documentazione attestante i requisiti dichiarati, secondo i tempi e le modalità che saranno indicati dall'Ufficio Contratti del Comune con apposita richiesta. La predetta verifica potrà, altresì, essere effettuata a campione nei confronti di altre ditte concorrenti.

Si precisa, altresì, che tale dichiarazione sostitutiva, con particolare riferimento alle condanne penali di cui all'art. 80 c. 1 del D.Lgs. n. 50/2016, dovrà essere resa anche da tutti i soggetti indicati all'art. 80 c. 3 del decreto medesimo, ovvero tale dichiarazione sostitutiva da parte dei soggetti suindicati potrà essere resa dal legale rappresentante sottoscrittore della dichiarazione di cui alla presente lettera A), nell'ambito della

dichiarazione medesima, qualora il sottoscrittore sia a conoscenza delle condizioni riferite ai soggetti indicati al citato art. 80 c. 3.

2. DOCUMENTO “PASSOE”

Ai sensi della Deliberazione n. 111 dell’Adunanza del 20 dicembre 2012 dell’Autorità, così come aggiornata dalla deliberazione n. 157 del 17 febbraio 2016, si procederà alle verifiche dei requisiti generali, di capacità economico e finanziaria e di capacità tecniche e professionali attraverso la “Banca dati nazionali dei contratti pubblici” istituita presso l’Autorità medesima utilizzando il sistema AVCPASS.

I soggetti interessati a partecipare alla procedura in oggetto, sono tenuti a richiedere e produrre in sede di gara, il documento PASSOE ai sensi degli artt. 81 ed art. 216 co.13 del D.Lgs 50/16.

Detto documento si ottiene registrandosi al servizio AVCPASS dell’ANAC, accedendo all’apposito link sul portale dell’Autorità Nazionale Anti Corruzione (Servizi ad accesso riservato – AVCPASS operatore economico); seguendo le istruzioni reperibili al seguente indirizzo <http://www.autoritalavoripubblici.it/portal/public/classic/Servizi/manuali>, è possibile creare il documento PASSOE.

Il PASSOE dovrà essere stampato, sottoscritto (in caso di RTI non ancora costituito dovrà essere sottoscritto da tutti i soggetti che costituiranno il Raggruppamento e, in caso di Avvalimento, dalle Imprese Ausiliarie) **e unito alla documentazione di cui al presente paragrafo.**

Tutte le comunicazioni svolte nell’ambito del sistema AVCPASS sono effettuate esclusivamente tramite e-mailpec.

I partecipanti sono tenuti ad inserire su sistema AVCPASS esclusivamente la documentazione pertinente alle finalità di cui all’oggetto, ai sensi della deliberazione n. 111 dell’Adunanza del 20 dicembre 2012 dell’Autorità. L’operatore economico si assume ogni responsabilità in merito alla qualità e natura dei dati e documenti inseriti e caricati a sistema.

Si precisa che la mancata produzione del PASSOE **non costituisce motivo di esclusione** dalla procedura di gara in oggetto; **verrà richiesto di procedere alla produzione del documento entro tre (3) giorni lavorativi.**

L’impossibilità per la stazione appaltante di procedere alla verifica dei requisiti attraverso il sistema AVCPASS, a seguito della **mancata registrazione** dell’operatore economico, **sarà considerata come motivo di esclusione** dalla procedura in oggetto se accertata in corso di gara, **di mancata conferma dell’aggiudicazione** se accertata successivamente.

3. GARANZIA PROVVISORIA

La cauzione provvisoria, **a pena di esclusione dalla gara**, a copertura della mancata sottoscrizione del contratto, **pari al 2% dell’importo totale dei lavori a base d’appalto**, da prestare mediante apposita fidejussione, ai sensi dell’art. 93, del D.Lgs. 50/16, dovrà essere rilasciata da istituti di credito o imprese di assicurazione all’uopo autorizzati, ovvero da intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106, D. Lgs. 1-9-1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. 24-02-1998 n. 58.

La fidejussione dovrà espressamente prevedere:

- che l’istituto emittente si impegna a rilasciare garanzia fidejussoria (definitiva) anche qualora l’offerente risulti aggiudicatario;

- che la Garanzia provvisoria avrà una validità di almeno n. 180 gg. dalla data di presentazione dell'offerta;
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile e l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Ente appaltante.

Si precisa che, come previsto nella scheda tecnica alla voce “Data cessazione garanzia fidejussoria” che richiama l’art. 2 dello schema tipo 1.1 di cui sopra, l’efficacia della garanzia cessa automaticamente qualora il contraente non risulti aggiudicatario o secondo in graduatoria, estinguendosi comunque ad ogni effetto trascorsi 30 giorni dall’aggiudicazione della gara ad altra impresa oppure cessa automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto di appalto da parte del contraente aggiudicatario della gara. Pertanto la scheda tecnica non verrà restituita e si provvederà alla comunicazione dell’aggiudicazione e al contestuale svincolo della garanzia con le modalità di cui all’art. 93 co.9 del D.Lgs. 50/16.

I concorrenti in possesso della certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, potranno usufruire della riduzione del 50% della garanzia di cui al presente punto, a condizione che il possesso di tale requisito sia adeguatamente comunicato nell'ambito della dichiarazione sostitutiva di cui al precedente punto 2.

I concorrenti avranno diritto alle ulteriori riduzioni della garanzia provvisoria in presenza dei requisiti ambientali di cui all'art. 93, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016; ai fini dell'eventuale possesso dei predetti requisiti, i concorrenti, in sede di offerta, dovranno rendere le dichiarazioni di cui al punto concernente il possesso delle certificazioni di qualità del modello di Dichiarazione sostitutiva allegato alla lettera d'invito.

Nel caso di offerta presentata da raggruppamenti temporanei, consorzi e aggregazioni di imprese, di cui all'art. 45 comma 2 lettere d), e) ed f) D. Lgs. 50/2016, se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione di qualità, esse potranno godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse riferibile.

In caso di avvalimento con altri soggetti ai sensi dell'art. 89 D.Lgs. 50/2016, la predetta certificazione di qualità e i requisiti ambientali di cui sopra, ai fini della riduzione della cauzione, dovranno essere posseduti dal concorrente.

Nel caso di riunione di concorrenti ai sensi dell'art. 48, D.Lgs. 50/2016, già costituita, la presente garanzia dovrà essere presentata dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale, ai sensi del predetto art. 48, c. 5. In caso di consorzio ordinario o raggruppamento temporaneo di imprese non ancora costituiti, la garanzia fideiussoria presentata dovrà essere intestata a tutte le imprese partecipanti al consorzio o al raggruppamento, e cioè sia mandataria sia mandanti.

4. **COPIA STAMPATA DELL'E-MAIL DI RICEVUTA DI PAGAMENTO trasmessa dal sistema di riscossione del versamento on line o SCONTRINO LOTTOMATICA in originale, a pena di esclusione dalla gara,** attestante il versamento della contribuzione all'Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici, ai sensi dell' art 1 comma 65 e 67 legge n. 266 del 23/12/2005, della deliberazione del Presidente dell'Autorità dei Contratti Pubblici in data 21-12-2011 e delle relative istruzioni operative, **per l'importo di € _____**, da effettuarsi da parte di ogni concorrente, con le seguenti modalità:

- pagamento on line collegandosi al portale web “Servizio di riscossione” all'indirizzo www.avcp.it, seguendo le istruzioni disponibili sul portale.
- versamento in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal “Servizio di riscossione”, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini

Per eseguire il pagamento, per entrambe le modalità suddette, è necessario essere iscritti on line al nuovo “Servizio di riscossione” raggiungibile dall'indirizzo www.avcp.it sezione “Contributi in sede di gara” oppure sezione “Servizi”.

Ai fini dell'esecuzione di tutte le modalità di versamento sopra descritte il **Codice identificativo della gara (CIG) è: _____**.

Il termine per i partecipanti per effettuare il versamento coincide con la data di presentazione dell'offerta.

Si precisa che il mancato pagamento della contribuzione ANAC entro il suddetto termine comporterà necessariamente l'esclusione dalla procedura di gara.

5. **IMPRESE TEMPORANEAMENTE RIUNITE E CONSORZI ORDINARI DI CONCORRENTI DI CUI ALL'ART. 2602 C.C. E AGGREGAZIONI TRA IMPRESE ADERENTI AL CONTRATTO DI RETE:**

Oltre a quanto stabilito al precedente paragrafo B) SOGGETTI AMMESSI punti b) e c), i soggetti in questione dovranno rispettare le seguenti modalità:

- **l'Impresa Mandataria ed il Consorzio** dovranno presentare tutta la documentazione richiesta e la dichiarazione di cui al precedente punto 1.;
- **ciascuna delle imprese Mandanti e consorziate** ai sensi dell'art. 45, c.1, lett. e), D.Lgs. 50/16 dovrà presentare la dichiarazione di cui al punto 1;
- La Mandataria, qualora il raggruppamento sia già costituito, deve inoltre presentare il mandato collettivo speciale con rappresentanza conferitole dall'impresa/e mandante/i (in originale o copia autenticata);
- **Ognuno dei soggetti raggruppati** dovrà dichiarare la rispettiva percentuale di partecipazione al raggruppamento;

E' consentita la presentazione dell'offerta da parte dei soggetti di cui all'art. 45 comma 1, lettere d) ed e) del D.Lgs. 50/16, anche se non ancora costituiti.

In tal caso le imprese che costituiranno i raggruppamenti o i Consorzi devono allegare apposita dichiarazione sottoscritta, con la quale si impegnano in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una di esse, qualificata come mandataria, che firmerà per accettazione la medesima dichiarazione e stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti (come già previsto nell'ultima pagina del modello di

dichiarazione di cui al precedente n. 1.). Il predetto mandato collettivo speciale dovrà prevedere, altresì, la relativa procura al legale rappresentante della mandataria stessa.

Si precisa che per la partecipazione delle aggregazioni tra imprese aderenti al contratto di rete di cui all'art. 45 c. 2 let. f) del D.Lgs. 50/2016 si applicano le disposizioni dell'art. 48 dello stesso D.Lgs. 50/2016.

6. CONSORZI STABILI:

Ai sensi dell'art. 48 co.7 del D. Lgs. 50/16 il Consorzio Stabile dovrà indicare in sede di gara per quali consorziati il Consorzio concorre:

In base all'art. 47 del D. Lgs. 50/16 il consorzio stabile dovrà essere qualificato in proprio, salvo quanto previsto per i primi cinque anni dalla costituzione, per cui il Consorzio concorrente dovrà presentare tutta la documentazione richiesta e la documentazione di cui al precedente punto 1.

7. AVVALIMENTO, ai sensi dell'art 89 del D.Lgs. 50/16:

- **il concorrente** dovrà presentare tutta la documentazione richiesta, la dichiarazione di cui al precedente punto 2., ivi compreso il punto x e, **in originale o copia autentica, il contratto** in virtù del quale l'impresa/e ausiliaria/e si obbliga/no nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto;
- **la/e ditta/e ausiliaria/e** dovrà/anno produrre la dichiarazione sostitutiva di cui al punto 1;
- nel caso di avvalimento, ai sensi dell'art. 89 comma 5 del D.Lgs. 50/2016, **il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.** Inoltre, gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario.

8. CONCORDATO CON CONTINUITA' AZIENDALE, ai sensi dell'art. 186-bis R.D. 267/42

E' ammessa la partecipazione alla presente gara dei concorrenti nella situazione di concordato con continuità aziendale alle condizioni previste dall'art. 186-bis del R.D. 16-03-1942 n. 267, purchè sia presentata la documentazione di cui al 5° comma del suddetto art. 186-bis R.D. 267/42.

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi della normativa vigente in materia di soccorso istruttorio, con particolare riferimento all'art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016, nonché alla determinazione A.N.A.C. n. 1 del 08-01-2015, si precisa che ai fini dell'individuazione di quanto sopra specificato si individuano **quattro tipologie di carenze documentali:**

1) mancanze, incompletezze e irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, non essenziali e non indispensabili, per le quali non verrà richiesta alcuna regolarizzazione e non sarà applicata alcuna sanzione.

A titolo esemplificativo:

- mancata o errata indicazione del riferimento alla gara cui l'offerta è rivolta, su una o più delle buste interne, o su uno o più documenti componenti l'offerta;
- mancata apposizione sul plico dell'indicazione del giorno e dell'ora fissati per l'espletamento della gara.

2) mancanze, incompletezze e irregolarità degli elementi e delle dichiarazioni, formali ma non essenziali, riguardanti dati e fattori indispensabili per supportare l'attività di verifica della stazione appaltante , per le quali verrà richiesta la regolarizzazione in base al principio del buon andamento dell'azione amministrativa.

A titolo esemplificativo:

- indicazioni estremi INPS-INAIL-CASSA EDILE per la verifica della regolarità contributiva;
- indicazione estremi del Tribunale e relativo provvedimento inerente la situazione di concordato con continuità aziendale;
- indicazioni in merito all'agenzia delle entrate territorialmente competete per le verifiche sulla regolarità fiscale.

3) mancanze, incompletezze e irregolarità essenziali degli elementi e delle dichiarazioni, anche di soggetti terzi, richieste ai concorrenti per la presente gara, sia in base alla legge, sia secondo le disposizioni della presente lettera d'invito, regolarizzabili e soggette al pagamento della sanzione, ai sensi dell' art. 83 comma 9 del D. Lgs. 50/2016,

A titolo esemplificativo:

- qualsiasi carenza, compresa la mancata scelta dell'opzione proposta (mediante apposizione di segno grafico sull'opzione scelta o mancata cancellazione delle opzioni non pertinenti) o incompletezza o irregolarità dei documenti e delle dichiarazioni sostitutive da produrre all'interno del Plico contenente la documentazione di gara e riguardanti il possesso dei requisiti generali e dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnico – professionale, che non consenta alla stazione appaltante di individuare con chiarezza se il singolo requisito di cui all'art. 80 sia posseduto o meno e da quali soggetti, ivi compresa la dichiarazione delle sentenze di condanna, solo nel caso in cui la dichiarazione sia completamente omessa, ovvero si dichiara di avere riportato condanne senza indicarle;
- carenze relative all'identificazione dei soggetti ed ai centri di imputabilità delle dichiarazioni presentate, quali ad es. la mancata sottoscrizione dell'istanza di partecipazione/dichiarazione sostitutiva di cui al successivo Punto 1, nonché la mancata produzione del documento d'identità del sottoscrittore delle dichiarazioni;
- la mancanza o incompletezza o irregolarità essenziale riguardante il contenuto non conforme alle prescrizioni del disciplinare, relativamente ai seguenti elementi o documenti: cauzione provvisoria (a condizione che sia già stata costituita alla data di presentazione dell'offerta e decorra da tale data); eventuali dichiarazioni bancarie (a condizione che siano state acquisite entro i termini di cui sopra); qualora previsto, attestazione di sopralluogo (a condizione che il sopralluogo sia stato comunque effettuato); contratto di avvalimento, qualora il concorrente vi ricorra, limitatamente all'ipotesi di mancata allegazione del contatto che deve risultare già sottoscritto alla data di presentazione dell'offerta e di carenza delle altre formalità previste dall'art. 89 del D.Lgs. 50/2016; in caso di RTI costituendo l'impegno in caso di aggiudicazione della gara, a conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza ad una delle imprese raggruppate, qualificata come mandataria, che firmerà per accettazione la medesima dichiarazione e stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti; in caso di RTI già costituito il mandato collettivo speciale con rappresentanza conferito alla mandataria dall'impresa/e mandante/i (in originale o copia autenticata) che deve essere già stato sottoscritto in data antecedente la presentazione dell'offerta; per i concorrenti nella situazione di concordato con continuità aziendale alle

Settore A7 – Restauro Cultura Commercio Promozione Economica e Turistica

condizioni previste dall'art. 186-bis del R.D. 16-03-1942 n. 267, la documentazione di cui al 5° comma del suddetto art. 186-bis R.D. 267/42; mancata allegazione della ricevuta di avvenuto versamento del contributo gara ad ANAC, che deve comunque essere stato effettuato entro il termine da considerarsi perentorio indicato dal disciplinare di gara.

Nel caso di cui al presente punto 3), qualora in sede di gara si riscontrino mancanze, incompletezze o irregolarità essenziali alle dichiarazioni o agli elementi sopradescritti si procederà nel modo seguente:

- la stazione appaltante inoltrerà alle ditte inadempienti la richiesta di procedere alla regolarizzazione e al pagamento della sanzione secondo le modalità sotto riportate, entro il termine perentorio di cinque giorni dal ricevimento della richiesta, pena l'esclusione dalla gara;
- la gara, pertanto, verrà sospesa e riprenderà con una nuova seduta, decorso il termine perentorio assegnato ai concorrenti per la regolarizzazione e per il pagamento della sanzione, nella quale si registreranno le intervenute regolarizzazioni e le eventuali esclusioni;
- conseguentemente, in caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali riscontrati come carenti e di mancato pagamento della sanzione, la stazione appaltante procederà all'esclusione del concorrente dalla gara;
- verrà disposta l'applicazione di un'unica sanzione pecuniaria al concorrente che ha provveduto alla regolarizzazione di una o più mancanze, incompletezze o irregolarità essenziali, in favore della stazione appaltante, stabilita nella misura dell'uno per mille dell'importo a base di gara, pari ad € 395,00 (trecentonovantacinque/00).

4) Non sono regolarizzabili, non essendo classificabili né come dichiarazioni né come elementi, in attuazione della tassatività della cause di esclusione ai sensi dell'art. 83 comma 8 del D. Lgs. 50/2016, nonché delle disposizioni contenute nel bando tipo dell'ANAC, e sono motivo di esclusione diretta dalla gara, le seguenti omissioni e violazioni:

- il mancato possesso dei requisiti generali;
- il mancato possesso dei requisiti speciali di qualificazione previsti dalla lettera d'invito per partecipare alla gara e la mancata dichiarazione di volontà di far ricorso all'avvalimento in carenza di tali requisiti;
- il mancato sopralluogo, qualora previsto obbligatoriamente per la partecipazione alla gara;
- la sussistenza della condizione della incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione;
- non è sanabile la mancata dichiarazione di subappalto qualora il bando preveda fra le categorie scorporabili e subappaltabili categorie a qualificazione obbligatoria e il concorrente non possieda la qualificazione richiesta;
- i divieti e le prescrizioni concernenti la partecipazione (ad esempio: partecipazione della medesima società in più di un Raggruppamento Temporaneo, partecipazione di concorrenti per cui viene accertato che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale ecc...come meglio precisato al precedente paragrafo B) del presente Disciplinare);
- la mancata presentazione dell'offerta nel termine previsto dalla lettera d'invito;
- la presentazione di offerte plurime o condizionate;

Settore A7 – Restauro Cultura Commercio Promozione Economica e Turistica

- i casi di incertezza assoluta sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta e le irregolarità relative alla integrità e chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte; (a titolo esemplificativo: mancata indicazione sul plico esterno generale del riferimento della gara cui l'offerta è rivolta ovvero indicazione totalmente errata o generica, al punto che non sia possibile individuare il plico pervenuto come contenente l'offerta per una determinata gara, mancata sigillatura del plico e delle buste interne, mancato inserimento dell'offerta economica e di quella tecnica in buste separate debitamente sigillate, mancata apposizione sulle buste interne al plico di idonea indicazione per individuare il contenuto delle stesse, solo qualora la busta non sia distinguibile dalle altre e qualora non sia possibile sanare l'omessa indicazione con invito al concorrente a contrassegnarla senza necessità di apertura);
- la mancata sottoscrizione dei documenti di offerta, sia tecnica (qualora prevista), che economica;
- il mancato versamento nei termini indicati dal disciplinare di gara del contributo gara ad ANAC;
- la mancata costituzione, alla data di presentazione dell'offerta, della cauzione provvisoria.

BUSTA B: debitamente chiusa e sigillata con ceralacca o con ogni mezzo idoneo a garantire l'integrità del contenuto e controfirmata sui lembi di chiusura, (da intendersi quelli che dovranno essere materialmente chiusi da parte della Ditta concorrente) riportando in frontespizio nome della Ditta, oggetto della gara e la dicitura "OFFERTA ECONOMICA".

LA DICHIARAZIONE DI OFFERTA, redatta in carta libera e in lingua italiana, consistente nell'indicazione del ribasso percentuale, espresso in cifre ed in lettere in maniera unica ed uniforme sull'elenco prezzi a base d'appalto.

In caso di discordanza fra la percentuale indicata in cifre e quella in lettere, sarà ritenuta valida quella espressa in lettere, salvo i casi di errore evidente. Verranno ammesse esclusivamente offerte al ribasso.

La predetta dichiarazione di offerta dovrà essere sottoscritta, **a pena di esclusione**, dal titolare o legale rappresentante della Ditta individuale ovvero dai Legali Rappresentanti della Società o del Consorzio, nonché da tutte le imprese che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i Consorzi in caso di associazione temporanea o Consorzio ordinario di concorrenti da costituirsi.

L'offerta dovrà essere inserita in separata busta, a pena di esclusione, nella quale non dovranno essere inseriti altri documenti.

D) MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Nel corso della seduta pubblica di gara, successivamente alla verifica della documentazione amministrativa dei concorrenti e prima dell'apertura delle buste contenenti l'offerta economica, si procederà, qualora il numero delle offerte ammesse non sia inferiore a dieci, al sorteggio di uno dei criteri previsti per il calcolo della soglia di anomalia ed alla conseguente esclusione automatica, come disposto all'art. 97 comma 2 del D.Lgs. 50/2016.

Si precisa inoltre, anche sulla base di quanto stabilito dal “Comunicato del Presidente dell’ANAC del 5-10-2016”, che con riferimento al calcolo della soglia anomalia di cui al metodo individuato all’art. 97 comma 2 lettera b) del D.Lgs. 50/2016, per quanto riguarda la “media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione del dieci per cento”, il predetto dieci per cento deve essere arrotondato all’unità superiore e riferito alle offerte di maggior ribasso e a quelle di minor ribasso, analogamente a quanto espresso nei metodi individuati alle lettere a) ed e) del medesimo art. 97 comma 2 D.Lgs. 50/2016.

Inoltre, nel criterio per il calcolo della soglia di anomalia di cui all’art. 97 comma 2 lettera e) del D.Lgs. 50/2016, la moltiplicazione per il coefficiente che sarà sorteggiato dal Presidente di gara deve riferirsi allo “scarto medio aritmetico”.

E) DECRETO LEGISLATIVO 196/03 (NORMATIVA IN MATERIA DI PRIVACY)

Ai sensi dell’art. 13, primo comma, del D. Lgs. 30-6-2003 n. 196, i dati personali forniti dagli offerenti per la partecipazione alla presente procedura saranno raccolti dal Comune di Carpi e utilizzati esclusivamente per finalità di formalizzazione della procedura d’appalto e delle procedure contrattuali.

Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, potrà avvenire sia per le finalità correlate alla scelta del contraente e all’instaurazione del rapporto contrattuale che per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l’esclusione; per l’aggiudicatario il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipula del contratto e dell’adempimento di tutti gli obblighi conseguenti ai sensi di legge.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente ad altri Enti Pubblici previsti dalla normativa vigente (Prefettura, Ufficio del Registro) e sarà effettuato con le modalità di cui all’art. 18 del D. Lgs. n. 196/03.

Si precisa che si provvederà alla pubblicazione sul sito Internet della stazione appaltante dei Verbali di gara, ai fini dell’assolvimento delle prescrizioni di cui all’art. 76 commi 2 lettera c) e 5, del D. Lgs. 50/16, nonché del provvedimento che determina le esclusioni e le ammissioni alla gara ai sensi dell’art. 29 co.1 del D.lgs 50/16.

L’interessato può avvalersi dei diritti di cui all’art. 7 del citato D. Lgs. n. 196/03, per quanto applicabile al presente procedimento.

F) ACCESSO AGLI ATTI

Ferme restando le disposizioni contenute nella Legge n. 241/1990 e s.m.i. il diritto di accesso agli atti può essere esercitato, oltre a quanto previsto dall’art. 76, comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, nei modi e nelle forme indicati nell’art. 53 del D. Lgs. n. 50/2016.

L’accesso sarà consentito solo dopo l’aggiudicazione definitiva.

F) AVVERTENZE

Si precisa che tutte le prescrizioni previste precedentemente per quanto concerne contenuto e modalità di presentazione dei documenti di gara, dovranno essere pienamente osservate dalle Ditte concorrenti, in quanto eventuali incompletezze o difformità potranno comportare l'esclusione dalla gara.

Il termine entro il quale dovrà pervenire l'offerta, il cui recapito rimane ad esclusivo rischio del mittente, è da considerarsi perentorio e a pena di esclusione, precisando che, in caso di invio tramite il servizio postale, non vale la data del timbro postale ma quella di arrivo all'Ufficio Protocollo dell'Ente.

Non si darà pertanto corso al plico che non sia pervenuto **ENTRO IL GIORNO E L'ORA FISSATI QUALE TERMINE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE** o sul quale non sia stato riportato l'oggetto dell'appalto e l'indicazione dell'impresa mittente.

Oltre il termine fissato per la presentazione non resta valida alcuna altra offerta, anche se sostitutiva o aggiuntiva ad offerta precedente.

SI AVVERTONO I CONCORRENTI che potranno essere pubblicati sul sito Internet del Comune di Carpi www.carpidiem.it chiarimenti e delucidazioni relativamente al contenuto degli atti di gara e alle modalità di partecipazione alla stessa.

Si invitano quindi i concorrenti che intendono partecipare alla gara, di visionare il sito del Comune di Carpi, fino al giorno prima della scadenza del termine di presentazione delle offerte, in quanto potrebbero venir pubblicate eventuali comunicazioni e/o rettifiche.

RIFERIMENTI DI LEGGE

Per tutto quanto non previsto nel presente atto si fa espresso riferimento, oltre che al Capitolato Speciale, alla normativa in vigore, ed in particolare:

- D.Lgs. n. 50 del 2016;
- DPR 5-10-2010 n. 207 per la parte ancora vigente;
- D.M. LL.PP. n. 145 del 19-4-2000 per la parte ancora vigente;
- D.M. n. 123 del 12-03-2004;
- L. 13-08-2010 n. 136, art. 3.

ADEMPIMENTI A CARICO DELL'AGGIUDICATARIO:

L'impresa risultata aggiudicataria, tra gli altri adempimenti che saranno successivamente specificati dagli uffici Appalti e Contratti della stazione appaltante, dovrà provvedere ad espletare quanto segue:

- **Consegna presso l'Ufficio Appalti del Comune di Carpi del modulo prefettizio GAP, debitamente compilato e sottoscritto;**
- **Versamento delle spese contrattuali, per l'importo presunto di € (.....), entro il termine che verrà indicato dall'Ufficio Contratti. Nel caso di mancato versamento delle spese suddette, l'Amministrazione appaltante potrà disporre la revoca dell'aggiudicazione alla**

Ditta inadempiente, con risarcimento dei danni economici conseguenti e connessi. Tale rimborso verrà riscosso con la procedura coattiva prevista dal R.D. 14-4-1910, N. 639.

- **Costituzione della cauzione definitiva, entro il termine di 7 giorni dal ricevimento della richiesta dell'Ufficio Contratti, stabilita, secondo lo Schema di contratto, nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo netto d'appalto; tale importo potrà variare ai sensi di quanto previsto all'art. 103, c. 1, D.Lgs. 50/16. La cauzione definitiva può essere costituita anche mediante fidejussione rilasciata da Istituto di Credito, Istituto Assicurativo all'uopo autorizzati o intermediari finanziari in base a quanto previsto al precedente punto 3.. La fidejussione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile e l'operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.**

Come anticipato, l'importo della cauzione definitiva potrà essere ridotto del 50% in presenza di certificazione di sistema di qualità debitamente documentata.

L'impresa aggiudicataria dovrà provvedere alla costituzione delle altre garanzie e coperture assicurative, nei modi previsti dalla legge e dal Capitolato Speciale e dovrà stipulare il contratto nel termine richiesto dall'Amministrazione;

L'impresa aggiudicataria dovrà possedere tutti gli strumenti e le abilitazioni necessarie alla stipulazione del contratto in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32 co. 14 del D.Lgs 50/16

Ai sensi del Protocollo d'intesa provinciale in materia di appalti del 24-10-2012, la ditta affidataria e le eventuali ditte sub-appaltatrici dei lavori in oggetto sono tenute ad iscriversi e all'obbligo del versamento dei previsti accantonamenti, fermo quanto previsto dalla contrattazione provinciale (Modena) e regionale (Emilia Romagna) in materia di trasferta, fin dall'avvio dei lavori stessi, ad una Cassa Edile della provincia di Modena, in luogo di quelle di provenienza, per tutta la durata dei lavori e per tutti i lavoratori impiegati negli stessi, indipendentemente dalla durata dell'appalto.

E' stabilita l'esclusione del ricorso all'arbitrato per le controversie su diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del contratto relativo ai lavori oggetto della presente procedura; pertanto si rende noto, ai sensi dell'art. 209 comma 1-bis del D. lgs. 50/16, che il contratto non conterrà la clausola compromissoria.

Si precisa che il contratto d'appalto sarà soggetto alle disposizioni di cui all'art. 3 della legge 13-08-2010 n. 136, relativamente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

Si avvertono i soggetti concorrenti che è fatto divieto ai sensi dell'art. 53 co. 16-ter del D.lgs 165/2001, di aver avuto rapporti di attività lavorativa o professionale con dipendenti delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1 co. 2 del medesimo decreto legislativo che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle amministrazioni medesime, nel corso dei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego; la violazione della suddetta norma comporterà l'esclusione dalla gara e i contratti e gli incarichi conclusi in violazione della medesima, saranno nulli.

Con decorrenza dal 31/03/2015 sono vigenti a tutti gli effetti gli obblighi in materia di fatturazione elettronica ; a tale proposito il codice univoco ufficio (CUU) identificativo per il comune di Carpi è il seguente: UFT%W£; il predetto CUU è una informazione obbligatoria da inserire nella fattura elettronica unitamente al CIG e al CUP e agli estremi dell'impegno (numero e anno).

ULTERIORI INFORMAZIONI

- l'impresa si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nei lavori oggetto del presente appalto e se cooperativa, anche nei confronti dei soci, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data dell'offerta, per la categoria interessata, nella località in cui si svolgono i lavori, nonché le condizioni risultanti dalle eventuali successive modifiche od integrazioni ed in genere da ogni altro contratto collettivo applicabile nella località, che per la categoria venga successivamente stipulato; l'impresa si obbliga altresì a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione;
- l'impresa si obbliga ad effettuare i versamenti dei contributi stabiliti per fini mutualistici nonché delle competenze spettanti ai dipendenti per ferie, gratifiche, ecc., in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali; il mancato versamento dei suddetti contributi e competenze costituisce inadempienza contrattuale soggetta alle sanzioni amministrative.

I suddetti obblighi vincolano l'impresa anche nel caso che la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura e dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'impresa è responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, dell'osservanza delle norme di cui ai precedenti commi da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

In caso di inottemperanza degli obblighi sopraindicati, accertata dalla stazione appaltante o a questa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la stazione appaltante medesima comunica all'impresa ed eventualmente all'Ispettorato suddetto l'inadempienza accertata e procede alle detrazioni sui pagamenti e all'utilizzo delle somme medesime, ai sensi degli artt. 4 e 5 del DPR 5-10-2010 n. 207.

Per le detrazioni, la sospensione o il ritardo nel pagamento di cui sopra, l'impresa non potrà opporre eccezioni alla stazione appaltante e non avrà titolo a risarcimento danni.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE A7
RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO
(Arch. Giovanni Gnoli)